DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 gennaio 1975

relativa ad una procedura d'applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/27 039 — Conserve di funghi)

(I testi in inglese e in francese sono i soli facenti fede)

(75/77/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del 6 febbraio 1962 [1], in particolare gli articoli 1, 3 e 15,

vista la domanda presentata il 19 settembre 1972 alla Commissione dal « Groupement européen des maisons d'alimentation à succursales multiples (Gemas) » a Bruxelles, che ha quale oggetto l'apertura di una procedura volta a constatare un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato relativa a un'intesa fra i principali fabbricanti francesi di conserve di funghi concernente il mercato tedesco.

vista l'apertura d'ufficio da parte della Commissione, il 29 aprile 1974, di una procedura in applicazione dell'articolo 3 del regolamento n. 17 in seguito agli accertamenti fatti in conformità dell'articolo 14 dello stesso regolamento relativamente ad un accordo concluso l'8 gennaio 1973 a Taipeh (Formosa) fra cinque dei principali fabbricanti francesi e tutti i fabbricanti formosani dello stesso prodotto,

dopo aver dato modo alle imprese interessate di manifestare il proprio punto di vista relativamente agli addebiti su cui essa si basa, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 e alle disposizioni del regolamento n. 99/63/CEE (GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63),

visto il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti dato in conformità dell'articolo 10 del regolamento n. 17, il 28 novembre 1974,

I

considerando i seguenti fatti :

1. I prodotti in questione sono le conserve di funghi della voce 20.02 A della tariffa doganale comune, prodotte e vendute dalle imprese ed associazioni d'imprese in causa ; queste ultime sono le seguenti :

a) da un lato, 5 dei principali produttori francesi :

— Blanchaud SA di Chacé (49) che comprende più società con produzione diversificata : conserve di ortaggi, di funghi, prodotti liofilizzati, alimenti per bambini ; le conserve di funghi rappresentano pressappoco la metà del suo fatturato globale (cioè circa 115 milioni di FF nel 1973, di cui un terzo circa è esportato in Germania) ;

— Euroconserves di Beaufort-en-Vallée (49), gruppo di interesse economico creato nel 1970 con la partecipazione in particolare della « Coopérative agricole des champignonnistes du Saumurois » (nel 1973 le sue vendite di conserve di funghi erano ammontate a 114 milioni di FF, di cui 50 milioni di FF in Germania) ;

— Champifrance di Bagneux/Saumur (49) altro gruppo di interesse economico che commercializza le conserve del gruppo « Royal champignons », che riunisce le attività delle seguenti « sociétés d'intérêt collectif agricole » (Sica) :

Royal
Champiroc
Bordelaise
Cats
Champeurop
Clairfin

(le vendite di conserve di funghi del gruppo erano ammontate nel 1973 a 93 millioni di FF di cui circa 19 milioni in Germania) ;

— Faval SA di Chinon (37), la cui attività si limita alla messa in conserva di funghi (circa 8 milioni di fatturato nel 1973) ;

— Champex-Centre di Tours (37) che è pure una società d'interesse collettivo agricolo, ha realizzato circa 28 milioni di FF di fatturato nel 1973, (di cui 21 milioni in Germania) ;

b) dall'altro la Taïwan Mushroom Packers United Corporation (Tmpuec) di Taipeh, associazione professionale nazionale che rappresenta la totalità degli esportatori di Formosa.

2. Ciascuno di questi produttori francesi smercia in Germania i suoi prodotti tramite una filiale di vendita o un agente esclusivo, e la Tmpuec egualmente in questo paese si serve di agenti esclusivi ; insieme i produttori francesi rappresentano la maggior parte della produzione francese, in particolare l'85 % nel

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

1972 e 1973 ; produttori francesi e formosani riuniti forniscono tradizionalmente la maggior parte dei funghi in scatola consumati in Germania ; in particolare, durante la campagna 1972/1973, essi hanno fornito il 60 % delle vendite in questo paese di conserve di funghi di tutte le qualità e la quasi totalità per le qualità migliori.

3. Il 19 settembre 1972, il Gemas aveva presentato alla Commissione una richiesta volta a far constatare un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1, commessa da un'intesa di produttori francesi per concertare i loro prezzi di vendita in Germania ;

durante l'istruzione conseguente a questa denuncia la Commissione effettuò degli accertamenti in loco presso taluni produttori francesi conformemente alle disposizioni dell'articolo 14 del regolamento n. 17 ; tali accertamenti hanno permesso di ottenere la conferma dell'esistenza di un'intesa più vasta in questo settore, non notificata alla Commissione, conclusa fra i produttori formosani (la Tmpuec e i produttori francesi di cui al punto 1 (questi ultimi riuniti per la circostanza sotto la sigla Mfmp : Major French Mushroom Packers) ; per questi motivi il 29 aprile 1974 la Commissione ha aperto d'ufficio una procedura concernente l'insieme della pratica in applicazione dell'articolo 3 del regolamento n. 17.

4. L'intesa fra produttori francesi e formosani si era infatti tradotta in una convenzione scritta, firmata a Taipeh l'8 gennaio 1973 (a conclusione di più riunioni nel corso dell'anno precedente) da parte o per conto dei singoli produttori francesi da una parte e dalla Tmpuec in qualità di rappresentante ed esportatrice unica per i produttori di Formosa dall'altra ; questa convenzione deve essere entrata in vigore il 15 dicembre 1972 ; il suo contenuto essenziale è il seguente :

a) viene instaurato un coordinamento fra Tmpuec e Mfmp per programmare la loro produzione e le loro vendite in Germania e per fissare i loro prezzi di vendita « in modo da soddisfare alle condizioni del mercato in Germania » (articolo 1) ;

b) le due parti hanno l'obbligo di comunicarsi in anticipo l'importo previsto delle loro vendite sul mercato tedesco e si dividono questo loro mercato nella maniera seguente per l'anno 1973 :

 — circa 1 402 500 scatole di cartone standard per Mfmp

 — circa 1 350 000 scatole di cartone standard per Tmpuec ;

 in questo ambito, Mfmp consegnerà mensilmente 116 875 scatole di cartone standard da gennaio a dicembre e Tmpuec 112 500 ; per gli anni successivi questi quantitativi saranno aumentati proporzionalmente al fabbisogno del mercato tedesco (articolo 2) ;

c) i prezzi di vendita in Germania saranno fissati in modo tale che in questo paese :

 — l'aumento del consumo sia stimolato,

 — i quantitativi menzionati all'articolo 2 siano smerciati ogni stagione senza che una concorrenza eccessiva contrapponga le due parti (articolo 3) ;

d) per l'inizio della loro cooperazione le due parti adeguano i loro rispettivi prezzi di vendita per portarli ad un livello superiore del 3 % a partire dal 1° maggio 1973 (articolo 4) ;

e) su semplice richiesta, ciascuna delle parti metterà l'altra in grado di verificare i suoi documenti di vendita, produzione e spedizione ; un'organizzazione contabile comune sarà incaricata di raccogliere queste informazioni per un'informazione comune (articolo 5) ;

f) Mfmp faciliterà l'apertura del mercato francese alle conserve di asparagi di Formosa e si adopererà per ottenere una liberalizzazione completa di queste importazioni entro quattro anni ; le parti elaboreranno una strategia comune contro i concorrenti e collaboreranno in generale sul piano tecnico e su quello economico (articolo 6) ;

g) la revisione di ogni clausola dell'accordo sarà sempre possibile su richiesta di una delle parti dato che altri produttori francesi e i produttori olandesi e coreani — non firmatari — mantengono sul mercato una libertà d'azione tale da poterne modificare i dati (articolo 7).

5. Formosa è il maggior produttore nel mondo di conserve di funghi di prima qualità. La Francia è il secondo produttore mondiale ed il principale della Comunità ampliata (con 100 000 tonnellate nel 1972/1973 su un totale di 150 000 tonnellate) ; di queste 100 000 tonnellate, il 60 % è consumato in Francia ed il resto esportato soprattutto verso la Germania ; con 35 000 tonnellate nel 1972/1973, di cui circa 26 000 tonnellate esportate in Germania, l'Olanda è il secondo produttore della Comunità ; le conserve di funghi prodotte dall'Olanda sono chiamate « qualità 3 », e costituiscono un prodotto di seconda scelta rispetto alla prima qualità ; di conseguenza, le conserve di funghi olandesi non possono fare concorrenza ai prodotti francesi e formosani ; il consumo di funghi in Germania è aumentato costantemente fino al 1972/1973 raggiungendo quell'anno circa le 100 000 tonnellate ; la maggior parte era importata da Formosa, dalla Francia e dall'Olanda poiché la produzione nazionale è pressoché inesistente.

6. L'8 agosto 1974, la Commissione prese alcune misure urgenti (regolamento (CEE) n. 2107/74 della Commissione, dell'8 agosto 1974, che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di conserve di funghi [1]) contro le importazioni nella CEE in provenienza da tutti i paesi terzi ; queste

[1]) GU n. L 218 del 9. 8. 1974, pag. 54.

misure erano prese principalmente in relazione ai quantitativi di queste importazioni, al loro ritmo d'incremento, alle scorte accumulate in Francia ed ai prezzi ai quali le conserve di alcuni di questi paesi terzi, nuovi venuti sul mercato, erano offerte ; in questa decisione la Commissione constatava sul mercato comunitario, a quella data e nel settore considerato, alcune gravi perturbazioni che potevano mettere in pericolo gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato.

7. Il 10 giugno 1974, la Commissione aveva comunicato ad ogni partecipante francese nonché alla Tmpuec gli addebiti che essa muoveva contro il loro accordo, ritenendo che quest'ultimo fosse contrario all'articolo 85, paragrafo 1, e non presentasse le condizioni richieste per beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 85, paragrafo 3 ; inoltre essa prendeva in esame delle ammende per tutti i partecipanti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 del regolamento 17 ; questi ultimi hanno risposto a questa comunicazione senza contestare i fatti ivi esposti e riportati nelle linee essenziali nel presente documento ; tuttavia, i partecipanti francesi hanno fatto osservare in sostanza, nelle loro risposte scritte, che l'accordo in questione non aveva avuto praticamente alcun seguito, hanno ricordato che da parte loro si era inteso unicamente prevenire difficoltà analoghe a quelle di cui la Commissione doveva riconoscere l'esistenza nella sua decisione dell'8 agosto 1974, e di cui essi prevedevano già la minaccia ;

II

considerando che, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea, sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni d'imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto d'impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ;

1. considerando che la convenzione conclusa a Taipeh l'8 gennaio 1973 tra, da una parte, i cinque produttori francesi menzionati al punto I. 1. a) e dall'altra, la Taïwan Mushroom Packers United Export Corporation, rappresentante l'insieme dei produttori di Formosa, costituisce un accordo ai sensi dell'articolo 85 ;

2. considerando che tale accordo ha unicamente per oggetto di restringere la concorrenza all'interno del mercato comune, in forza delle disposizioni riassunte in appresso :

a) l'obbligo sottoscritto dalle due parti (articoli 1, 2, 3 e 4 della convenzione) di coordinare i loro programmi di produzione e di vendita in Germania e

— di rispettare un contingente d'esportazione annuale,

— di rispettare una politica di prezzi decisa di comune accordo, in modo da evitare la concorrenza tra di loro ;

un obbligo siffatto è tale infatti da sopprimere qualsiasi effettiva concorrenza tra i partecipanti, essendo tra l'altro in particolare esclusa la concorrenza di prezzo, dato che ognuno deve — per rispettare il contratto — astenersi da nuove forniture sul mercato considerato quando vi abbia collocato la totalità del suo contingente ; tale obbligo quindi priva inoltre gli acquirenti di qualsiasi libertà di scelta e di discussione ;

b) l'obbligo imposto a ciascuna parte (articolo 5 della convenzione) di fornire all'altra qualsiasi documento che consenta di definire le quote rispettive di vendita in Germania, in seguito di controllare che vengano rispettate, nonché di controllare in linea generale la produzione, le vendite, le tariffe e le condizioni di vendita di ogni partecipante ; un obbligo siffatto è tale da rafforzare le restrizioni menzionate al punto a), soprattutto in quanto contribuisce in modo decisivo ad eliminare, a vantaggio di ciascuna delle parti, qualsiasi incertezza in merito al comportamento dell'altra ;

3. considerando che tale accordo ha per oggetto di organizzare una ripartizione degli sbocchi all'interno del mercato comune e concerne in particolare le esportazioni dei produttori francesi in Germania ; che esso può pregiudicare in modo sensibile il commercio tra Stati membri esercitando una influenza diretta sulla corrente degli scambi tra tali Stati in modo tale che può nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico ;

4. considerando che tale accordo, riguardando un prodotto agricolo contemplato all'allegato II del trattato, cade nel campo d'applicazione dell'articolo 1 del regolamento n. 26 del Consiglio (GU n. 30 del 20. 4. 1962) ; che non può tuttavia beneficiare delle eccezioni contenute nell'articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento per i motivi seguenti :

l'accordo in questione non s'integra in un'organizzazione nazionale di mercato e non è necessario alla realizzazione degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato ; dal terzo considerando del regolamento n. 26 risulta che questa seconda eccezione opera solo nella misura in cui l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato debba pregiudicare la realizzazione degli obiettivi della politica agricola comune nel settore dei prodotti in questione ; i mezzi necessari a tale realizzazione, per quanto riguarda le importazioni in provenienza da paesi terzi, sono stati determinati dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1427/71

del Consiglio, del 2 luglio 1971, relativo all'instaurazione di misure di salvaguardia nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1); l'articolo 1 di tale regolamento precisa infatti che se nella Comunità il mercato di uno o più prodotti in questione subisce o rischia di subire, in conseguenza delle importazioni, perturbazioni talmente gravi da poter compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, possono essere applicate appropriate misure, finché la perturbazione od il rischio di perturbazione non siano scomparsi; i mezzi necessari per raggiungere tali obiettivi sono stati quindi determinati dalle disposizioni di detto regolamento e dei suoi regolamenti d'applicazione; l'accordo in questione non si inserisce assolutamente in tale contesto indipendentemente dal come lo si esamini;

5. considerando che tale accordo rientra pertanto nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato;

III

considerando che, in base all'articolo 85, paragrafo 3, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato possono essere dichiarate inapplicabili a qualsiasi accordo fra imprese, a qualsiasi decisione di associazione di imprese e a qualsiasi pratica concordata che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico ed economico, pur riservando agli utilizzatori un'equa parte dell'utile che ne deriva e senza imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi, né dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi;

1. considerando che la convenzione conclusa a Taipeh l'8 gennaio 1973 tra produttori francesi e formosani, non è stata notificata alla Commissione conformemente agli articoli 4 o 5 del regolamento n. 17;

2. considerando che attualmente nella fattispecie una tale ripartizione del mercato ed una tale concertazione dei prezzi di vendita all'interno del mercato comune tra i principali protagonisti di un settore dell'industria alimentare non tendono verso dei miglioramenti né possono produrne del tipo di cui all'articolo 85, paragrafo 3; che essi non potrebbero inoltre contribuire a promuovere il progresso tecnico o economico e comunque opererebbero solo a svantaggio degli interessi dei consumatori;

3. considerando che non è pertanto opportuno prendere una decisione d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3;

IV

considerando che, ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 15 del regolamento n. 17, la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende che variano da un minimo di mille unità di conto ad un massimo di un milione, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10 % del fatturato realizzato durante il precedente esercizio da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione, quando intenzionalmente o per negligenza commettono un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, o dell'articolo 86 del trattato; che, per determinare l'importo di tali ammende, è necessario prendere in considerazione, oltre alla gravità dell'infrazione, anche la sua durata;

1. considerando che la convenzione dell'8 gennaio 1973 costituisce una infrazione alle regole di concorrenza del trattato; che la gravità di questa infrazione risulta soprattutto dalla natura, particolarmente contraria agli obiettivi di un mercato unico, di una ripartizione di mercato completata da una concertazione dei prezzi di vendita, e ciò tanto più che vi era implicata la quasi totalità dei fornitori del mercato in questione;

2. considerando che, anche nel caso in cui i produttori francesi in questione avessero avuto fondati motivi per temere alla fine dell'anno 1972 una grave perturbazione del mercato in condizioni simili a quelle riconosciute dalla Commissione nel suo regolamento (CEE) n. 2107/74 dell'8 agosto 1974, non spettava a loro, per attenuare questa situazione, prendere l'iniziativa, o anche solo partecipare, a una infrazione del trattato; che, per quanto riguarda i produttori di Formosa, la Commissione considera minore la loro responsabilità, dato che nel caso in questione è poco probabile che, durante le negoziazioni per la conclusione della convenzione dell'8 gennaio 1973, potessero conoscere il parere della Commissione relativo alle importazioni nella CEE di prodotti provenienti da paesi terzi, parere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 111 del 21 ottobre 1972, secondo il quale gli accordi a cui partecipano delle imprese con sede fuori della Comunità, nel caso in cui le conseguenze di tali accordi si estendano al territorio del mercato comune, rientrano nella sfera di applicazione dell'articolo 85 e devono, in particolare, essere notificati alla Commissione come previsto dal regolamento n. 17;

3. considerando che, tuttavia, questa convenzione non è stata applicata in ogni sua disposizione; che i prezzi di vendita concordati dai produttori francesi e formosani in Germania, senza essere identici, erano sensibilmente paragonabili al momento della preparazione e della firma della convenzione del gennaio 1973; che alcuni contratti per questo mercato furono ancora conclusi dai produttori francesi a prezzi netti medi molto vicini nel complesso, fino al maggio 1973 almeno; che tuttavia l'aumento simultaneo del 3 % previsto nell'accordo per il 1° maggio 1973 non ebbe mai luogo; che, invece, il processo di deterioramento dei prezzi netti di vendita in Germania, iniziatosi nell'estate 1972, fu rilanciato dal gioco delle fluttua-

(1) GU n. L 151 del 7. 7. 1971, pag. 5.

zioni monetarie del 1973 : le svalutazioni del dollaro e le rivalutazione del marco dovevano diminuire il livello dei prezzi praticati in Germania dai formosani (prezzi quotati in US $) del 23 % rispetto a quelli dei francesi (quotati in DM), annullando così sensibilmente gli effetti della tariffa doganale comune ; che cedendo quindi alle pressioni dei francesi, la Tmpuec rinunciò a rispettare rigorosamente la lettera dell'accordo (cioè a lasciar ridurre i suoi prezzi di vendita in Germania nella stessa misura della moneta di quotazione) e applicò unilateralmente due aumenti successivi : nel marzo, poi nell'aprile 1973, globalmente per circa il 10 % ; che, dall'ultimo trimestre del 1973, la convenzione è diventata del resto inoperante a causa dell'importazione in Germania di notevoli quantità di conserve della Cina Popolare ; che, peraltro, questa convenzione non ha, in realtà, rovesciato la tendenza al ribasso dei prezzi sul mercato tedesco, constatata dal 1960 in poi ;

4. considerando che, nonostante il fatto che l'accordo non abbia prodotto effetti importanti sul mercato, le parti hanno avuto l'intenzione di dividerselo in violazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato e che la Commissione ha deciso di infliggere delle ammende ;

5. considerando che la Commissione ha determinato l'entità delle ammende stabilite dall'articolo 3 della presente decisione tenendo conto inoltre del grado di partecipazione di ciascuno degli interessati all'infrazione, della loro situazione sul mercato in questione e della loro rispettiva importanza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'accordo concluso l'8 gennaio 1973 a Taipeh tra le imprese e associazioni d'imprese

— Blanchaud SA
— Euroconserves
— Champifrance
— Faval SA
— Champex-Centre
— Taïwan Mushroom Packers United Export Corporation

per organizzare una ripartizione del mercato tedesco ed una concertazione dei loro prezzi di vendita costituisce un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Articolo 2

Le imprese citate all'articolo 1 sono tenute a porre fine all'accordo dell'8 gennaio 1973.

Articolo 3

1. Per tale infrazione viene inflitta un'ammenda di :

a) alla società anonima Blanchaud, 32 000 (trentaduemila) unità di conto, ovvero 177 734 (centosettantasettemilasettecentotrentaquattro) franchi francesi ;

b) al gruppo d'interesse economico Euroconserves, 32 000 (trentaduemila) unità di conto, ovvero 177 734 (centosettantasettemilasettecentotrentaquattro) franchi francesi ;

c) al gruppo d'interesse economico Champifrance, 26 000 (ventiseimila) unità di conto, ovvero 144 408 (centoquarantaquattromilaquattrocentootto) franchi francesi ;

d) alla società anonima Faval, 2 000 (duemila) unità di conto, ovvero 11 108 (undicimilacentootto) franchi francesi ;

e) alla società d'interesse collettivo agricolo Champex-Centre, 8 000 (ottomila) unità di conto, ovvero 44 433 (quarantaquattromilaquattrocentotrentatré) franchi francesi.

2. La presente decisione costituisce titolo esecutivo per le imprese od associazioni di imprese di cui sopra a norma dell'articolo 192 del trattato CEE.

Articolo 4

La presente decisione è destinata alle seguenti imprese :

— Blanchaud SA
BP n° 4, F — 49580 Chace
— Euroconserves
BP n° 4, F — 49250 Beaufort-en-Vallée
— Champifrance
BP n° 159 — F 49400 Saumur
— Faval SA
BP n° 44, F 37500 Chinon
— Champex-Centre
Avenue Charles Bedaux, F 37000 Tours
— Taïwan Mushroom Packers United Export Corporation
P.O. Box 1634, Taipeh (Formosa).

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1975.

Per la Commissione

Il Presidente

Francois-Xavier ORTOLI